



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 251

Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale

Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali elencati nel quarto comma dell'art. 2, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonché quelli ottenuti dallo sfruttamento della piattaforma continentale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma, dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori extradoganali o dalla piattaforma continentale nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali. Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	III — Disciplina di determinati prodotti di origine italiana
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-251-prodotti-dei-territori-extradoganali-e-della-piattaforma-continentale/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it